

Decreto Ministeriale del 15/07/2005

Modifica dell'[articolo 53](#) del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente «Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione amministrativa», che prevede che il Consiglio di amministrazione dell'INAIL possa adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che tali delibere siano soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'[art. 53](#), comma 1, del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che la denuncia di infortunio ad opera del datore di lavoro deve essere fatta con le modalità di cui all'[art. 13](#) del medesimo Testo unico e deve essere corredata da certificato medico

Vista la delibera del Presidente - Commissario straordinario dell'INAIL n. 168 del 7 aprile 2004 concernente «Acquisizione della denuncia di infortunio per via telematica. Modifica dell'art. 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.» e la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 50 dell'8 novembre 2004 resa ad integrazione della delibera del Presidente - Commissario straordinario citata

Rilevato che le delibere citate intendono semplificare il procedimento relativo alla denuncia di infortunio presentata per via telematica dal datore di lavoro, prevedendo che quest'ultimo trasmetta il certificato medico nelle sole ipotesi in cui l'INAIL non lo abbia già ricevuto dall'infortunato o dal medico certificatore

Decreta:

E' approvata la delibera n. 50 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL dell'8 novembre 2004, concernente «Integrazione della delibera del Presidente - Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004 concernente la modifica dell'art. 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.», nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO

DATA	PROT. N.	ORGANO
8-11-2004	50	CA

Integrazione della delibera del Presidente - Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004 concernente la modifica dell'art. 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta dell'8 novembre 2004

Visto il decreto legislativo [n. 479](#) del 30 giugno 1994 e successive modificazioni:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica [n. 367](#) del 24 settembre 1997

Vista la relazione del Direttore generale in data 20 ottobre 2004

Visto il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'[art. 53](#)

Vista la delibera del Presidente - Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004

Rilevata l'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione della proposta di modifica dell'art. 53 del Testo unico, di cui alla predetta delibera

Con il parere consultivo favorevole del Direttore generale,

Delibera

di integrare la delibera del presidente Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004, aggiungendo alla proposta di modifica dell'[art. 53](#) Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, la seguente frase «nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore».

Pertanto la proposta di modifica dell'art. 53 del Testo unico n. 1124/1965 e' la seguente:
al comma 1 e' aggiunto il periodo: «Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di infortunio per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore».

La presente delibera sara' inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'emanazione del conseguente provvedimento, ai sensi dell'[art. 14](#), comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
